

**DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2021**

**311/2021/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON  
CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 138821445**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1167<sup>a</sup> riunione del 20 luglio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Energyka S.r.l. in liquidazione (di seguito: reclamante o Energyka) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 6 giugno 2017 (prot. Autorità 19961 del 7 giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificata con codice di rintracciabilità 138821445;
2. in data 21 giugno 2017 (prot. 21421), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 3 luglio 2017 (prot. Autorità 22695 del 4 luglio 2017), il gestore ha inviato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha chiesto informazioni in ordine alla tempistica di decisione del reclamo;
5. con nota dell’11 gennaio 2019 (prot. 811), l’Autorità ha fornito riscontro alla citata richiesta del reclamante;
6. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), priva dei relativi allegati, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019), corredata di detti allegati;
8. in data 21 giugno 2021 (prot. 25157), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
9. in data 6 luglio 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 21 giugno 2021, mediante 2 distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 26949 del 6 luglio 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 29960 del 6 luglio 2021) di trasmissione di detti allegati;
10. in data 9 luglio 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

11. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta,*

*tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;*

- b) l'articolo 6, comma 4, che consente al richiedente di indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
- c) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- d) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...*soluzione tecnica minima*...”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1, nonché dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 3 lett. f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- e) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
  - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
  - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
  - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- f) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

12. In data 27 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da

- fonte eolica, di potenza pari a 500 kW, da realizzare in località “Pazzano”, nel Comune di Tolve (PZ), richiedendo detta connessione nel punto ricadente sulla linea esistente con coordinate latitudine 40,675916 e longitudine 15,975927;
13. in data 1 marzo 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con il codice di rintracciabilità 138821445, indicando in esso che “...*Considerato che nel punto di rete da Voi indicato la massima potenza che è possibile immettere è pari a 0kW a causa della saturazione della rete MT esistente e considerate le condizioni di esercizio della porzione di rete interessata e l’elevata concentrazione di iniziative produttive presenti nell’area in questione, la connessione in oggetto è condizionata alla realizzazione delle opere di seguito descritte.*
- La soluzione tecnica individuata prevede la realizzazione di un nuovo stallo AT in cabina primaria esistente (CP) 150/20 kV denominata "TRICARICO" da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di realizzazione della connessione della suddetta CP alla rete RTN è riportato nella STMG di TERNA allegata in calce cod. id. 090028597.*
- La soluzione ipotizzata, limitatamente all’impianto di rete per la connessione di Enel Distribuzione SpA, pertanto, prevede:*
- *Linea bt;*
  - *Costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;*
  - *Dispositivo di sezionamento;*
  - *Connessione in derivazione dalla linea MT esistente IV ZAT DP5037603 mediante costruzione di circa 6000m di linea MT in cavo aereo Al 35 mmq e di circa 10m di cavo sotterraneo Al 185mmq tra i nodi DP503060703 e DP503060976;*
  - *Nuovo stallo AT in Cabina Primaria TRICARICO composto da:*
    - *sezione MT in container predisposto e relativi collegamenti al TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT;*
    - *equipaggiamenti antinfortunistici;*
    - *impianto di trasformazione AT/MT con n° 1 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria con componenti in aria, compreso dispositivi di protezione ed impegno di superficie....Il tempo necessario per la realizzazione delle opere per la connessione a cura Enel Distribuzione SpA, è stimato in:*
      - *16 mesi per la realizzazione del nuovo impianto di trasformazione (CP) 150/20kV...”;*
14. in data 4 maggio 2017, Energyka ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
15. non essendo stato accettato il preventivo entro il termine previsto dal TICA, in data 23 maggio 2017 il gestore ha inviato al reclamante una comunicazione con la quale veniva preannunciata la decadenza del preventivo in questione, in mancanza di ulteriore riscontro;
16. in data 2 giugno 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Energyka ha adito la presente sede giustiziale.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

17. In primo luogo il reclamante lamenta che il preventivo del 1° marzo 2017 è illegittimo in quanto viola diverse disposizioni del TICA e nello specifico:
- l'articolo 35.2, lettera a) secondo cui *“...l’attivazione della procedura di coordinamento deve essere attivata entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest’ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete [Terna S.p.A.] dovrà fornire al primo gestore [e-distribuzione S.p.A.] gli elementi di propria competenza...”*;
  - l'articolo 35.2, lettera b) secondo cui *“...il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento. Ciò premesso - poiché nel ridetto preventivo si legge che «...per la connessione del Suo impianto di produzione sono necessarie le opere sulle infrastrutture di Terna comunicateci dalla stessa nell’ambito del coordinamento tra gestori di cui all’art. 35 TICA» - dalla documentazione fornita da ED non risulta siano state osservate le formalità di cui all’articolo succitato. Ed, invero, non risulta che tali adempimenti abbiano avuto luogo ed, ancor meno, che la Energyka sia stata messa a conoscenza dell’avvio di una procedura di coordinamento così come previsto...”*;
18. il reclamante lamenta, inoltre, che la STMG di Terna S.p.A. (prot. TE/P20100000122 del 12 gennaio 2010 (nel seguito anche: STMG di Terna) acclusa al preventivo, *“...oltre a non essere supportata da documenti che ne attestino l’avvenuta accettazione da parte di ED, è avulsa dalla domanda di connessione inoltrata da reclamante in quanto la data della STMG di Terna S.p.A. è notevolmente precedente a quella della domanda di connessione de qua ed, ancora, la potenza per la quale essa è stata formulata è pari a ben 89 MVA. Tale circostanza è sufficiente a sconfessare in maniera palese l’affermazione del gestore secondo cui «la soluzione tecnica a voi proposta è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza particolari difficoltà ...”*;
19. Energyka afferma, poi, che la soluzione tecnica di connessione elaborata dal gestore non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto *“...la realizzazione di un elettrodotto di 6 (sei) chilometri rappresenta un’opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi*

*ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG di connessione contenuta nel preventivo...”;*

20. il reclamante evidenzia anche che la realizzazione delle opere necessarie a connettere l'impianto alla rete elettrica di distribuzione “...abbisogna di una tempistica alquanto notevole e quantificabile in numerosi anni...”, in contrasto con il principio di accesso alle reti di cui alle disposizioni del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
21. il reclamante rileva, inoltre, che il gestore “...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 6 (sei) chilometri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...”;
22. Energyka lamenta, altresì, l'illegittimità del preventivo ricevuto sia perché, contrariamente all'articolo 10 del TICA, “...i termini di realizzazione delle opere non sono indicati in giorni lavorativi...”, sia in quanto lo stesso non prevede la connessione dell'impianto su di un punto di rete già esistente “...ma al contrario, la STMG in esso contenuta prevede una mera ipotesi...”, in violazione dell'articolo 1, comma 1 lettera ff) del TICA;
23. Energyka sottolinea, infine, anche l'illegittimità delle varie Specifiche Tecniche (allegate al preventivo), le quali “...essendo state precompilate a cura del gestore, obbligano de facto la reclamante a provvedere a tutto l'iter autorizzativo ed, in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”, pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alla procedura autorizzativa;
24. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di prescrivere al gestore:
  - a) ai sensi dell'articolo 22 della L. 241/1990 e s.m.i “...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 6 (sei) chilometri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto de quo e, pertanto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo, ossia la necessità di connettere l'impianto AT...”;
  - b) relativamente alla STMG di Terna (TE/20100000122 del 12/01/2010), di “...fornire documenti idonei a comprovarne l'avvenuta accettazione da parte di ED entro il termine di 120 (centoventi) giorni (producendo il modulo 3/a fornito da Terna S.p.A. e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo previsto a fronte dell'accettazione) così come previsto dall'art. 1A.5.3 del “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”...”;
  - c) in virtù delle succitate violazioni del TICA “...di emettere un preventivo legittimo che - qualora in seguito a quanto sopra richiesto...risulterà vi fosse

- la possibilità di connettere l'impianto in BT o MT - preveda una STMG in BT o MT ...";*
- d) *che il futuro preventivo non preveda "...alcun onere per la reclamante né in relazione alle procedure autorizzative per l'impianto, né in relazione all'obbligo di acquisizione della disponibilità dei terreni necessari per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, né in relazione agli oneri afferenti alla realizzazione dell'impianto di rete ...";*
- e) *per l'effetto, conseguentemente, di "...corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 2/03/2017...".*

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

25. Il gestore afferma, in primo luogo, che il preventivo emesso il 1° marzo 2017 risulta pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria, rappresentando la soluzione tecnica in esso proposta il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione del lotto di impianti *de quo*, e ciò in quanto *"...i livelli di saturazione della rete sono soggetti a continue evoluzioni riconducibili alla compresenza di numerose pratiche di connessione che la determinano. Pertanto essi rappresentano un dato variabile e dinamico dipendente da molteplici fattori che occorre valutare di volta in volta in ragione delle richieste di connessione da soddisfare, anche riguardo ai periodi temporali oggetto di specifica valutazione. Proprio l'esito delle suddette analisi ha comportato, così come previsto dalla normativa di settore vigente, la predisposizione del preventivo ricevuto e da voi non ancora accettato..."*;
26. in relazione alle doglianze sulle tempistiche previste per la realizzazione della connessione, e-distribuzione dichiara che le stesse *"...sono state determinate tenendo conto di quanto espressamente stabilito nel TICA. Infatti, ai sensi dell'art. 35 del TICA, in caso di coordinamento fra Gestori (come nella fattispecie in esame, stante la necessità di realizzare una nuova CP) la tempistica per la realizzazione della connessione è stata calcolata tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN..."*;
27. con riferimento, poi, alla presunta "irrealizzabilità" dell'impianto di rete, e-distribuzione precisa che *"...la soluzione tecnica a voi proposta è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza particolari difficoltà..."*;
28. il gestore ritiene, altresì, infondate le contestazioni del reclamante relative alla difficoltà di conclusione dell'iter autorizzativo, in quanto *"...non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non è stato mai avviato alcun iter autorizzativo, talché alcun fondamento assurgono le vostre affermazioni riportate al punto innanzi indicato nel reclamo atteso che alcun ente autorizzante ha riscontrato la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi ..."*;

29. in relazione alla asserita mancata trasmissione al reclamante di una comunicazione in ordine al coordinamento tra gestori *ex* articolo 35 del TICA, il gestore evidenzia che tale comunicazione “...viene predisposta nel caso in cui sia necessario avviare un coordinamento tra Gestori a valle della ricezione della domanda di connessione ovvero se lo stesso risulta essere in corso. È del tutto evidente, invece, che tali circostanze non ricorrono nella fattispecie in esame in ragione del fatto che il documento di interesse, rappresentato dalla STMG, è stato già fornito ed allegato al preventivo col quale ED, nel rispetto delle disposizioni del TICA, ha correttamente indicato gli interventi previsti da altro Gestore...”;
30. il gestore fa, poi, presente che la STMG di Terna è stata “...regolarmente accettata entro i termini prescritti...”;
31. sulla asserita illegittimità in tema di Specifica Tecnica, il gestore eccepisce che “...come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso ovvero lo acquisisca per consentire al Gestore di rete di realizzare (sempre che la costruzione sia in capo allo stesso gestore) e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...”;
32. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione richiesta “...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento...”, in quanto (tra l'altro) tale richiesta “...necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero relevantissimo di documenti...”, non pretendibile dal gestore;
33. in conclusione, il gestore conferma che “...il preventivo emesso risultava pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria...”, ritenendo, quindi, non sussistere le condizioni per l'accoglimento del reclamo.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

34. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 1° marzo 2017, la quale - a detta del reclamante - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un'errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
35. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l'obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una “soluzione tecnica minima per la connessione”, secondo le citate prescrizioni del TICA;
36. a tal fine è necessario accertare l'effettiva indisponibilità, all'epoca dell'emissione del preventivo, di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
37. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 1° marzo 2017 - delle linee elettriche in media tensione più vicine al sito indicato dal reclamante

- per la realizzazione del lotto di impianti di produzione *de quo*, utilizzando la situazione della rete presente alla data di elaborazione del suddetto preventivo, eliminando la potenza relativa alle pratiche di connessione eventualmente annullate o annullabili in applicazione del TICA;
38. al riguardo, con nota prot. E-DIS-05/07/2021-0574938 (allegata alla citata PEC di e-distribuzione del 6 luglio 2021, prot. Autorità 26949 del 6 luglio 2021), e-distribuzione ha chiarito che “...L’analisi svolta sulle suddette linee MT e le relative Cabine Primarie (CP) ha evidenziato la seguente situazione.
1. La linea MT “Moltone”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Genzano di Lucania” non era disponibile per la connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente e assolute ammesse; si allega il calcolo di rete rielaborato al 01/03/2017 con la situazione di rete dell’epoca.
  2. Le linee MT “S. Antonio”, “Vaglio CP”, “Solferino”, “Discordia”, “Stallone” e “S. Chirico”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Tricarico”, non risultavano disponibili per la connessione a causa del superamento della portata massima ammessa dell’alimentatore dello “SM Tolve”, sul quale si attestano le suddette linee. Si allega il calcolo di rete rielaborato al 01/03/2017 con la situazione di rete dell’epoca.
  3. Le linee MT “Vaglio”, “Del Duca”, Pallareta” e “Fontanile” uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Potenza Est”, non risultavano disponibili per la connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile. Si allegano i calcoli di rete effettuati al 01/03/2017 debitamente rielaborati, escludendo le pratiche annullabili sotto elencate, sulla scorta dei parametri da voi prescritti nella richiesta di informazioni, con la più accurata situazione che ci è stato possibile ricostruire.
  4. La linea MT “Satnord”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Potenza Est” non risultava disponibile alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente e assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato al 01/03/2017 con la situazione di rete dell’epoca. Si precisa che tutte le pratiche annullate sono già state escluse dai calcoli effettuati, mentre quelle annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie similari a quella oggetto del presente reclamo, ovvero le pratiche identificate con numero T0046258, T0054480, T0054525 e T0055693, tutte facenti capo alla semisbarra rossa del trasformatore della CP “Potenza Est”, sono state escluse dalle suddette verifiche...”;
39. con la citata PEC del 6 luglio 2021 (prot. Autorità 29960 del 6 luglio 2021), e-distribuzione ha inviato i report che documentano gli esiti delle suddette verifiche;
40. pertanto, sulla base delle informazioni acquisite (e della relativa documentazione) agli atti, risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione

- del 1° marzo 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
41. inoltre - in merito alla richiesta del reclamante di ricevere documenti idonei a dimostrare l'avvenuta accettazione, da parte di e-distribuzione, della STMG di Terna - si osserva che il gestore ha comprovato l'accettazione del preventivo di Terna del 12 gennaio 2010 (prot. Terna 20100000122) producendo (in allegato alla citata nota prot. E-DIS-05/07/2019-0425938, acquisita con prot. Autorità 18288 dell'8 luglio 2019) copia della propria nota prot. Enel-DIS-28/12/2012-2249794, con cui, appunto, ha comunicato a Terna l'accettazione della suddetta STMG;
  42. ciò posto, in relazione alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica - e relativa “...in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...” - si fa presente in generale che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
    - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
    - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
    - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
  43. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
  44. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
  45. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
  46. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;

47. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 138821445;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*